COMITATO REGIONALE ABRUZZO
Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila
Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177
Pronto AIA C11* 3285617139 - Pronto AIA C5* 3519589087
Web abruzzo.lnd.it - Email segreteria.abruzzo@lnd.it - PEC lndabruzzo@pec.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N.35
del 27 Novembre 2023

SEZIONI

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

SEGRETERIA

ATTIVITÀ CALCIO A 11

Programma Gare Calcio a 11

ATTIVITÀ CALCIO A 5

Programma Gare Calcio a 5

ATTIVITÀ GIOVANILE L.N.D.

BEACH SOCCER

ESPORT

ATTIVITÀ Calcio Paralimpico e Sperimentale

CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE

ALLEGATI

LA CORTE D'APPELLO FEDERALE TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI AVV.TI ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE); MASSIMILIANO DI SCIPIO E ANDREA MARINO (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 27.11.2023 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

APPELLO DELLA SOCIETA' POLISPORTIVA ELICE AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA AL CALCIATORE BOZZELLI CRISTIAN FINO AL 10.11.2025; SQUALIFICA AL CALCIATORE DELLE VEDOVE DOMENICO PER SEI TURNI; SQUALIFICA AL CALCIATORE IRIMIA ROBERT CONSTANT PER QUATTRO TURNI; AMMENDA € 100,00) ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA POLISPORTIVA ELICE / CALCIO MICHETTI, DISPUTATA L'1.11.2023 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. n° 15 del 9.11.2023 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA).

Con appello ritualmente proposto, la società Polisportiva Elice ha impugnato e chiesto la riduzione delle sanzioni sopra specificate, adottate dal G.S., quanto a Bozzelli Cristian: "*Perché, dopo aver assunto un atteggiamento aggressivo e minaccioso nei confronti dell'ufficiale di gara, attingeva quest'ultimo con uno sputo all'altezza dei pantaloncini*"; quanto a Delle Vedove Domenico, in quanto: "*Dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni, assumeva una condotta gravemente irriguardosa e minacciosa nei confronti dell'ufficiale di gara, reiterata anche al termine dell'incontro quando faceva nuovamente ingresso in campo*"; quanto a Irimia Robert Constant: "*Per condotta ingiuriosa e irriguardosa nei confronti dell'ufficiale di gara*"; quanto, infine, alla società: "*Per responsabilità oggettiva in quanto al termine dell'incontro due soggetti non presenti in distinta, secondo l'arbitro riconducibili alla Soc. Elice, entravano sul terreno di gioco per protestare nei confronti dell'ufficiale di gara, uno dei quali con atteggiamento minaccioso e aggressivo*".

La società appellante ha dedotto l'insussistenza degli addebiti, in quanto: il faccia a faccia tra il Delle Vedove e l'arbitro era del tutto casuale ed avendo il primo intrapreso un battibecco con un calciatore avversario e non con il direttore di gara; il Bozzelli assumeva un comportamento irriguardoso nei confronti di un avversario che si trovava nelle vicinanze del direttore di gara, dal che un probabile fraintendimento dell'accaduto; il Constant era completamente estraneo alla riferita condotta ed oggetto di uno scambio di persona; nessuna persona riconducibile alla società aveva messo piede sul terreno di gioco e/o negli spogliatoi prima, durante e dopo la partita.

Osserva la Corte che l'appello può essere accolto limitatamente alla posizione del calciatore Irimia Robert Constant in quanto la sanzione della squalifica per quattro giornate appare eccessiva rispetto alla condotta ingiuriosa contestata nei confronti del direttore di gara.

Vanno, invece, confermate le altre sanzioni in quanto la versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali, mentre le sanzioni stesse appaiono congrue ed adeguate rispetto alle violazioni contestate.

Ed infatti, quanto al calciatore Delle Vedove, lo stesso, dopo la sua espulsione, ha assunto un atteggiamento minaccioso portandosi a poca distanza dal volto dell'arbitro e lasciando il terreno di gioco solo dopo due minuti dopo l'intervento di alcuni compagni. A fine gara, rientrava di nuovo in campo offendendo e minacciando l'arbitro.

Quanto, invece, al calciatore Bozzelli Cristian, risulta chiaramente dal referto arbitrale che lo stesso, dopo avere aizzato a petto nudo dei calciatori avversari, faceva altrettanto con il direttore di gara minacciandolo ed indirizzandogli uno sputo che lo colpiva ai pantaloncini della divisa. La sanzione inflittagli è conforme a quanto previsto dall'art. 35 C.G.S., così come modificato dal C.U. n° 165/A della F.I.G.C. del 20.4.2023.

La stessa sanzione dell'ammenda va confermata in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, a fine gara due persone non in distinta, ma riconducibili alla società Elice, entravano in campo per protestare contro l'arbitro, una delle quali con fare minaccioso e violento.

Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Federale Territoriale,

DELIBERA

di ridurre a due gare la squalifica inflitta al calciatore Irimia Robert Constant, confermando, nel resto, l'impugnata decisione.

Dispone accreditarsi la tassa d'appello, ove addebitata.

APPELLO DEL SIG. DI PAOLO MASSIMO (SOC. VIRTUS BARISCIANO) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTAGLI DAL G.S. FINO AL 31.1.2024 IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS BARISCIANO / PAGANICA NEXT GEN, DISPUTATA IL 5.11.2023 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE "A" (C.U. n° 30 del 9.11.2023 – C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto, il sig. Di Paolo Massimo, dirigente della società U.S.D. Virtus Barisciano, ha impugnato e chiesto la riduzione della sanzione sopra specificata, adottata dal G.S. nei suoi confronti: "*Perché, a fine gara, protestava in maniera particolarmente smodata nei confronti dell'arbitro, tentando di impedirne il rientro negli spogliatoi e ponendo in atto una condotta ingiuriosa, minacciosa ed antisportiva che si concretizza in un contatto fisico (art. 36 CGS), senza conseguenze. Rapporti A., AA1 e A.A.2*".

L'appellante ha contestato, anche in sede di audizione, l'entità della sanzione anche in considerazione delle circostanze attenuanti previste dall'art. 13 comma 1 lett. d) del C.G.S., essendo intervenuto, seppure con toni inadeguati, per motivi di particolare valore morale e sociale che toccano un argomento delicato come la discriminazione razziale, nella specie operata dall'arbitro nei confronti del calciatore Camara Sekou. In ogni caso, l'arbitro stesso aveva preteso a fine gara che tutti i tesserati della Virtus Barisciano identificati in distinta rientrassero negli spogliatoi prima di lui, il che rende inverosimile qualsivoglia ostacolo fisico al suo accesso negli spogliatoi, accesso volutamente rimandato in base a una sua precisa disposizione.

Osserva la Corte che la sanzione inflitta dal G.S. può essere lievemente ridotta, in quanto dagli atti ufficiali in possesso del Comitato risulta che il comportamento tenuto nell'occasione dal Di Paolo, sebbene non conforme a regolamento, si è risolto in una protesta smodata non connotata dai caratteri della violenza e, comunque, non generatrice di conseguenze per il Direttore di gara.

Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale d'Appello,

DELIBERA

di ridurre l'inibizione inflitta al dirigente Di Paolo Massimo fino al 5.1.2024, disponendo accreditarsi la tassa d'appello versata.

Pubblicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 27/11/2023.

Il Segretario
(Maria Laura Tuzi)

Il Presidente
(Concezio Memmo)